

DETERMINAZIONE DSAI/17/2025/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 6 agosto 2025

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (di seguito: d.P.R. 547/1995);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito: d.lgs. 81/2008);
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministero dei trasporti del 23 febbraio 1971, n. 2445 (di seguito: decreto ministeriale 2445/1971);
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2014 (di seguito: decreto ministeriale 4 aprile 2014);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione del 27 luglio 2017, UNI EN ISO 15257 (di seguito: norma UNI EN ISO 15257:2017);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione del 10 ottobre 2019, UNI EN 12954 (di seguito: norma UNI EN 12954:2019);

- le Linee guida del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG), edizione gennaio 2020, n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2020);
- le Linee guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche 24 marzo 2021 in materia di "Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas (di seguito: Linea guida APCE);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione dell'11 novembre 2021 UNI 10950 (di seguito: norma UNI 10950:2021);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2024, 63/2024/E/gas (di seguito: deliberazione 63/2024/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 almeno, tra le altre, per l'attività di classificazione delle dispersioni localizzate (d) e protezione catodica (f);
- l'articolo 35, comma 1 della RQDG 20/25 prevede che ai fini dell'attuazione della regolazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (sezione II) si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI;
- l'articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 prevede che, nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono le Linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 63/2024/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui AGSM AIM S.p.A. individuate tra quelle che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi sui recuperi di sicurezza, tenendo anche conto della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 22, 23,

24 e 25 ottobre 2024, una verifica ispettiva presso la sede legale di AGSM AIM S.p.A. avente ad oggetto i dati relativi all'unico impianto di distribuzione di gas naturale gestito dalla medesima società, denominato "TREVISO";

- nel corso della verifica ispettiva è emerso, con riferimento al citato impianto di distribuzione di gas naturale denominato "TREVISO" che *"La gestione operativa dei servizi: Pronto Intervento gas; ispezione rete e classificazione dispersioni gas; misure del grado di odorizzazione, fornitura dell'odorizzante e sorveglianza e manutenzione impianti di odorizzazione; sorveglianza e manutenzione degli impianti di regolazione della pressione (ReMi, IRI, GRF ecc.); conduzione e manutenzione impianti di protezione catodica è affidata, attraverso appositi contratti infragruppo, alla società di scopo V-Reti."* (punto 1 della *check list*);
- con nota del 28 febbraio 2025 (acquisita con prot. Autorità 14471) V-RETI S.p.A. (di seguito anche società), in risposta alla richiesta di informazioni degli Uffici del 13 febbraio 2025 (prot. Autorità 9517), ha dichiarato che le istruzioni operative valide per l'impianto denominato "TREVISO" relative alla classificazione delle dispersioni e alla protezione catodica in vigore dal 4 aprile 2022, acquisite durante la citata verifica ispettiva, sono utilizzate dalla società per tutti gli impianti dalla stessa gestiti;
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione acquisita nonché dalla citata nota del 28 febbraio 2025 è emerso che:
 - i. in violazione dell'articolo 14, comma 8, lett. d) e f) e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25, la società non ha ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative conformi alla regolazione tecnica vigente; in particolare:
 - l'istruzione operativa relativa alla classificazione delle dispersioni di gas localizzate IO0056, rev. 06 del 04 aprile 2022, nelle schede 1, 2 e 3 del paragrafo 5, "Modalità operative", relativamente ai passaggi delle procedure di classificazione delle dispersioni da condotte interrate nei casi di distanza del foro di localizzazione da fabbricati e cavità rispettivamente inferiori a 0,5 m., comprese tra 0,5 m. e 4 m. e superiori a 4 m., riporta l'istruzione di assegnare una classe di dispersione provvisoria A2 per 24 ore, in caso di inaccessibilità dei fabbricati o cavità prossimi al foro di localizzazione all'interno dei quali effettuare la verifica della presenza di gas, senza specificare le attività da compiere una volta trascorse 24 ore, conformemente al paragrafo 8, prospetto 6, della Linee guida CIG 7/2020; inoltre, la citata istruzione operativa non riporta (nel "riepilogo" del paragrafo 5) tutti i criteri di assegnazione alla dispersione della classe A1 e non riporta la *classificazione delle dispersioni su sfiati di condotte posate in cunicolo* previsti dalle Linee guida CIG 7/2020 (prospetto 2 del paragrafo 6.2 e paragrafo 6.4) e infine riporta una definizione di classificazione della dispersione di classe C non conforme alla RQDG 20/25 (doc. 16d allegato alla *check list*);

- l'istruzione operativa IO0005, rev.10 del 4 aprile 2022, non risulta aggiornata alle norme tecniche di settore vigenti, tra cui la Linea Guida APCE 2021, la norma UNI EN ISO 15257:2017, la norma UNI EN 12954:2019 e la norma UNI 10950:2021, oltre a riportare riferimenti normativi abrogati o sostituiti, quali il d.P.R. 547/1955 abrogato dal d.lgs. 81/2008 e il decreto ministeriale 2445/1971 abrogato dal decreto ministeriale 4 aprile 2014; la citata istruzione operativa, al paragrafo 5, titolato "Modalità operative", sottoparagrafo "Operazione: monitoraggio telecontrollo" non fa riferimento al numero minimo di dispositivi di telesorveglianza, di cui alla norma UNI 10950:2021, da installare per tipologia di punto di misura, conformemente a quanto previsto dalla Linea Guida APCE 2021 (tabella 1 del paragrafo 9); parimenti il sottoparagrafo "Operazione: rilevazione, archiviazione e statistica dati", della medesima istruzione operativa, non indica le rilevazioni minime da eseguirsi conformemente a quanto previsto dalla citata Linea Guida APCE 2021 (tabella 1 del paragrafo 9) (doc. 16f allegato alla *check list*).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
 - i. previa cessazione della condotta contestata ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con

facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di V-RETI S.p.a.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte della società si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza del servizio di distribuzione gas e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti; le condotte contestate *sub i.* afferiscono a tutti gli impianti gestiti dalla società (che servono 253.780 PdR al 21 dicembre 2022) e risultano accertate a far data dal 4 aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022;
 - con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, relativo all'anno 2023, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 107.888.150;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 15.000 (quindicimila).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, l'adozione di procedure operative conformi alle prescrizioni della regolazione e delle norme tecniche (contestazione *sub i.*), costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di V-RETI S.p.a. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 15.000 (quindicimila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, **previo adempimento debitamente documentato dell'obbligo di cui alla violazione contestata al punto *sub* i.** del secondo considerato, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione **"Comunicati per operatori Pagamento Sanzioni Arera tramite pagoPA"** del sito istituzionale dell'Autorità, selezionando "Vai al pagamento" e poi "Crea pagamento spontaneo" ed indicando, oltre ai dati del debitore, nel "Dettaglio pagamento" "Fondo Sanzioni Arera", l'importo ridotto di **euro 5.000 (cinquemila)** nonchè, nel campo causale, "Fondo Sanzioni Arera determinazione DSAI/17/2025/gas";
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento dell'obbligo di cui alla violazione contestata al punto *sub* i. del secondo considerato – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;

7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a V-RETI S.p.a. (P. IVA 03178060236) mediante PEC all'indirizzo v-reti@pec.v-reti.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 6 agosto 2025

Il Direttore
avv. Michele Passaro